



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 210 del 13/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA CLASSIFICATO COME VERDE AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. 13/02/2014. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA PROT. N. 87293 DEL 10.08.17.

Il Redattore: Giuseppe Giuliano

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- che con determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 620 del 06/04/2017, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione in capo al raggruppamento temporaneo di imprese BUSO Sebastiano s.r.l (capogruppo), IGM servizi industriali – CICLAT Trasporti e Ambiente soc. coop. - della procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Ragusa - CIG: 6584144F7F;

Dato atto che successivamente, come per legge, sono state inviate alla suddetta ATI e all'altra ATI ammessa, con nota agli indirizzi PEC indicati in sede di offerta, le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 del previgente codice;

Rilevato che, in fase di controllo delle dichiarazioni rese nelle forme, con le modalità e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, la S.A. ha accertato quanto segue:

- il Direttore Tecnico di una delle ditte facenti parte dell'ATI aggiudicataria ha dichiarato, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla S.A., per la parte qui di interesse, «*che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali*»;

- dall'acquisizione, attraverso il sistema informativo del casellario tenuto dal Ministero della Giustizia, del certificato del casellario giudiziale risulta a carico del predetto Direttore Tecnico, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 455 del CPP) emessa dalla Pretura di Monza, irrevocabile il 13/05/1993, per violazione delle direttive comunitarie relative ai rifiuti, art. 27, c. 2, D.P.R. n° 915 del 10/09/1982;

Rilevato pertanto che le dichiarazioni rese dal sopra citato Direttore Tecnico, nella qualità, non trovavano corrispondenza negli accertamenti disposti d'ufficio;

Ravvisata l'opportunità, per ragioni di buon andamento dell'agire amministrativo, a tutela degli interessi dell'Ente e della correttezza delle procedure adottate nell'affidamento delle commesse pubbliche, di avviare un procedimento di secondo grado finalizzato all'accertamento della regolarità delle dichiarazioni rese ai fini del definitivo affidamento dell'appalto in oggetto;

Dato atto che con nota prot. n. 87293 del 10.08.17, è stato notificato l'avviso di inizio procedimento ex L. 241/90 alla ATI aggiudicataria BUSO Sebastiano s.r.l (capogruppo), IGM Servizi Industriali – CICLAT Trasporti e Ambiente soc. coop.;

Letta la memoria prodotta dall'ATI Busso-IGM-Ciclat, acquisita al prot. n. 88779 del 21.08.17 con la quale, tra l'altro, l'Operatore Economico ha chiesto audizione personale;

Vista la nota prot. 90158 del 28.08.17, con cui è stata fissata la data di convocazione per la richiesta audizione;

Visto il verbale di audizione del 4.09.17;

Vista la nota prot. 93232 del 7.09.17, con cui, in virtù della particolare complessità del procedimento avviato, è stato richiesto parere all'Avvocatura Comunale in merito alla eventuale revoca della disposta aggiudicazione;

Visto il parere fornito dall'Avvocatura Comunale con nota prot. 94574 del 12.09.17;

Ritenuto che, come affermato dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 4048 del 21.08.2017, vale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi per decorso inattivo del tempo, esso si verifica *ope legis* al momento in cui siano per legge maturate le condizioni cui è subordinato l'effetto. Corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, nel mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato si pone in coerenza con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 CEDU;

Considerato che il bando di gara rinviava, genericamente, alla inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che l'allegato al bando di gara prevedeva una dichiarazione di non

trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e che, riguardo alla lettera c) dello stesso art. 38, nei propri confronti non era stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; era comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Considerato che l'allegato da compilare prevedeva, inoltre, di barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessava tra queste due possibili:

- che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
- che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali;

in questo secondo caso, veniva precisato che non dovevano essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata.

Ritenuto che, nel caso in esame, poiché la sentenza risultante dal Casellario giudiziale è una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), e per tali sentenze, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., il reato è estinto *ope legis* decorso il prescritto periodo di tempo (cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni), essendo trascorsi oltre ventiquattro anni dalla sentenza irrevocabile senza che l'interessato abbia commesso altri reati (in assoluto), è del tutto evidente che l'obbligo di indicare tale sentenza non sussisteva;

Ritenuto opportuno, per le ragioni di trasparenza e di buon andamento dell'agire amministrativo, procedere alla pubblicazione del provvedimento di conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 87293 del 10.08.17 sul sito istituzionale dell'ente;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che la presente determinazione non comporta accertamento di entrata o impegno di spesa;

DETERMINA

1. dichiarare concluso il procedimento avviato con nota prot. n. 87293 del 10.08.17 all'atto dell'adozione della presente determinazione e, per l'effetto, dare atto che non vi sono elementi per revocare l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Ragusa - CIG: 6584144F7F - disposta con determinazione dirigenziale n. 620/17 in capo al raggruppamento temporaneo di imprese

BUSSO Sebastiano s.r.l (capogruppo), IGM Servizi Industriali – CICLAT Trasporti e Ambiente soc. coop.;

2. disporre la comunicazione di conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 87293 del 10.08.17 all'ATI aggiudicataria, allegando la presente determinazione;
3. dare mandato agli uffici competenti di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente, al link "Amministrazione Trasparente", sezione Provvedimenti dirigenti – determinazioni dirigenziali.

Ragusa, 13/09/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale